COMUNE di MELENDUGNO
Provincia di LECCE

Si attesta che la presente copia è conforme all'originale.
Data:27/10/2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.Antonio Antonica

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 189 data: 13/10/2011

OGGETTO: **Causa Linciano Fabrizio e Provincia di Lecce/Comune di Melendugno. Nomina legale in sostituzione.**

L'anno duemilaundici addì tredici del mese di Ottobre alle ore 12,30 nella sala della adunanze presso la sede comunale, si è riunita la Giunta comunale.

Presiede l'adunanza il Mauro Russo nella sua qualità di Vicesindaco.

La situazione dei presenti e degli assenti risulta la seguente:

	Presente
1) POTI' Vittorio	No
2) RUSSO Mauro	Sì
3) BUFANO Fabio	No
4) CORVINO Niceta	No
5) DURANTE Antonio	Sì
6) PRETE Anna Elisa	Sì
7) SERINO Luigi	Sì

Totale 4 su 7

Con l'assistenza del Segretario comunale, Dr. Antonio Antonica, il quale provvede alla redazione del presente verbale. E', altresì, presente il Vicesegretario Comunale Dr. Salvatore Gabrieli.
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.
La Giunta comunale constatato che, ai sensi dell'art.49 del D.lgs. n.267/2000, sulla proposta di deliberazione sono stati chiesti i seguenti pareri:

REGOLARITA' TECNICA	REGOLARITA' CONTABILE	
Parere: FAVOREVOLE Data: 13.10.2011 Il Responsabile del Servizio AMMINISTRAZIONE GENERALE F.to all'originale	Parere: FAVOREVOLE Data: 13.10.2011 Il Respons. del SERV. FINANZIARIO F.to all'originale	*Non è stato richiesto alcun parere, in quanto trattasi di mero atto di indirizzo*

Ha adottato la seguente deliberazione:

Oggetto: Causa Linciano Fabrizio e Provincia di Lecce /Comune di Melendugno. Nomina legale in sostituzione.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che con atto di citazione notificato in data 19.12.2006 il sig. Linciano Fabrizio conveniva in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Lecce la Provincia di Lecce per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito di un sinistro occorso al sig. Petrelli Giuliano mentre era alla guida dello scooter di sua proprietà a causa di un dosso e di un tombino;
- che, per il medesimo sinistro, veniva promosso da parte del conducente dello scooter un altro giudizio;
- che alla prima udienza veniva, su richiesta della Provincia, la riunione dei due giudizi ;
- che all'udienza del 6.6.07, in accoglimento della richiesta dell'ente convenuto la Provincia veniva autorizzata a chiamare in causa il Comune di Melendugno;
- che il Comune di Melendugno si costituiva in giudizio con l'avv. Salvatore Luigi De Giorgi;
- che con sentenza del 19.11.2007 il G.P. accoglieva la domanda degli attori ed candannava esclusivamente la Provincia al pagamento dei danni e le spese legali;
- che la Provincia di Lecce proponeva appello e citava il Comune di Melendugno a comparire innanzi al Tribunale di Lecce per la riforma della sentenza del Giudice di Pace di cui sopra;
- che l'Amministrazione riteneva di dover resistere in giudizio, incaricando, con DGC n. 26/2009, il medesimo legale che aveva patrocinato la causa di 1° grado;
- che con nota acquisita al protocollo del Comune al n. 16124 del 27.09.2011, il legale incaricato riteneva di rinunciare al mandato alla lite relativo, tra le altre, alla suddetta causa;
- che con medesima missiva il legale dall'ente comunicava che la rinuncia alla procura alle liti non fa venir meno la rappresentanza legale del cliente per tutti i processi fino a quando non si sia provveduto alla sua sostituzione con altro legale;

RITENUTO doveroso procedere alla sostituzione del legale che ha rinunciato ai mandati suddetti;
VISTO l'art. 24 del Regolamento comunale sui lavori, le forniture e i servizi in economia, che per quanto riguarda i servizi legali prevede l'affidamento su base fiduciaria, per importi fino a euro 100.000,00, e che, in deroga alla competenza ad adottare i relativi atti, prevede altresì l'affidamento da parte della Giunta comunale;
RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 136/2009 e quello successiva di parziale modifica n. 64/2011, con la quale si definiscono i criteri per la quantificazione dei compensi per gli incarichi legali;
RITENUTO di dover affidare il patrocinio legale per la prosecuzione della causa di cui sopra all'avv. Luigi ACCOGLI;

VISTO il TUEELL n. 267/2000;

Con voti unanimi e favorevoli,

DELIBERA

Di incaricare per la rappresentanza e la difesa dell'ente nella prosecuzione della causa di cui in narrativa l'avv. Luigi ACCOGLI;

Di dare atto che la spesa relativa al presente incarico verrà impegnata sul cap. 138 con atto gestionale da parte del servizio amministrazione generale, sulla base dei criteri contenuti nella DGC n. 64/2011;

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Dalla sede municipale, lì 13/10/2011

Il Vicesindaco
Mauro Russo
f.to all'originale

Il Segretario comunale
Dr. Antonio Antonica .
f.to all'originale

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE, sottoscritto, attesta che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del TUEELL e dell'art. 32 della Legge n. 69/2009, viene pubblicata sul sito internet del comune www.comune.melendugno.le.it il 27/10/2011.

La presente deliberazione viene comunicata ai Sigg. Capigruppo consiliari, con lettera n. 18129 in data 27/10/2011.

Melendugno, lì 27/10/2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.Antonio Antonica
f.to all'originale

ATTESTAZIONE DI ESEGUIBILITA'

[ ] La presente deliberazione diverrà eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U.E.L., trascorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione.

[X] E' divenuta eseguibile in data 13/10/2011 perché dichiarata immediatamente eseguibile.

Melendugno, lì 27/10/2011.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.Antonio Antonica
f.to all'originale